Cassazione civile sez. I, 02/09/2025, n. 24355

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha svolto lâ??incarico di liquidatore del concordato misto proposto ai creditori delle societĂ (*omissis*) Spa Centro Distribuzione Organizzata e (*omissis*) Srl, omologati dal Tribunale di Latina.

Compiuta la liquidazione dellâ??attivo il Tribunale ha stabilito il compenso spettante al liquidatore facendo riferimento ai parametri del D.M. n. 30 del 2012 (attivo liquidato e passivo inventariato) e riconoscendo un importo di poco superiore al minimo edittale (Euro 190.000, a fronte di un minimo pari a Euro 187.888,35 e di un massimo pari a Euro 501.007,99).

Contro il decreto del Tribunale A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi della??art. 380-bis.1 c.p.c.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con lâ??unico motivo di ricorso si denuncia â??Nullità del Decreto di liquidazione per violazione o falsa applicazione dellâ??art. 165 e 39 Legge Fallimentare (r.d. 16.3.1942 n. 267) nonché art. 5 D.M. n. 30/2012, in relazione allâ??art. 360, n. 3, c.p.c.â?•.

Il ricorrente si duole, in particolare, che il Tribunale di Latina abbia provveduto sulla sua istanza di liquidazione del compenso â??senza tuttavia addurre alcuna motivazione, se non chiaramente apparenteâ?•.

- 2. Il motivo Ã" fondato.
- **2.1.** Si premette che il ricorso Ã" ammissibile, in base allâ??art. 111, comma 7, Cost., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del liquidatore giudiziale, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis, sia pure con riferimento allâ??identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale e del curatore fallimentare, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).
- **2.2.** Nel merito, lâ??illustrazione del ricorso permette di individuare lâ??oggetto della censura che, al di $1\tilde{A}$ di quanto indicato in rubrica, \tilde{A} " chiaramente lâ??assenza di una effettiva

motivazione della decisione adottata dal Tribunale, il quale non ha fatto alcun riferimento in concreto all'â?•opera prestataâ?•, ai â??risultati ottenutiâ?•, all'â?•importanzaâ?• della procedura concorsuale e alla â??sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioniâ?• (art. 1, comma 1, D.M. n. 30 del 2012).

E, in tal senso, la critica trova conforto nel costante orientamento della giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , essendosi affermato il seguente principio di diritto: \hat{a} ??il decreto di liquidazione del compenso \hat{a} ? deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito $\cos \tilde{A}$ come demandategli dall \hat{a} ??art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate \hat{a} ? con conseguente nullit \tilde{A} del decreto predetto (qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente), denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Peraltro, la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dellâ??istanza e dai relativi allegatiâ?• (Cass. 10353/2005), ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo allâ??istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 2210/2008), â??risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazioneâ?• (Cass. 19053/2017 e 16856/2017; conf. Cass. 31776/2018, 3871/2020) e così Cass. 3308/2000 ha precisato che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale â??ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore â?? minimo o massimo â?? rapportati allâ??ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura e come risultante dallâ??inventario redattoâ?! Ã" soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzioneâ?• (Cass. n. 26894/2020).

2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Latina si Ã" limitato a indicare i valori dellâ??attivo realizzato e del passivo inventariato, aggiungendo soltanto la seguente generica espressione: â??tenuto conto dellâ??impegno profuso dal liquidatore giudiziale per ottemperare a tutti gli adempimenti di propria spettanza, nonché delle caratteristiche della proceduraâ?•.

Ma Ã" evidente che una mera riproduzione (o parafrasi) della formula adottata nella disposizione normativa (in quanto tale, inevitabilmente generale ed astratta) non può costituire unâ??effettiva motivazione della decisione adottata con riferimento al caso concreto.

E il Tribunale aveva lâ??obbligo di dare conto della scelta di liquidare un certo importo (nella specie, pressoché corrispondente al minimo garantito dallâ??applicazione delle percentuali previste agli indicati parametri patrimoniali), non essendo sufficiente constatare che la liquidazione rimane comunque nella fascia compresa tra il minimo e il massimo edittali.

3. Lâ??accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, perch \tilde{A} © esamini nuovamente lâ??istanza di liquidazione del compenso e provveda a regolare le spese dellâ??intero processo, comprese quelle del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Latina, perch \tilde{A} \mathbb{O} decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimit \tilde{A} .

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2025.

Campi meta

Massima: In tema di liquidazione del compenso spettante al liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, il decreto di liquidazione deve essere specificamente motivato. Non \tilde{A} " sufficiente un mero richiamo ai parametri di legge e ai valori patrimoniali della procedura, $n\tilde{A}$ l'uso di formule generiche come ''tenuto conto dell'impegno profuso''. La motivazione deve, invece, dar conto in modo concreto e dettagliato della scelta discrezionale del giudice, con riferimento all'opera prestata, ai risultati ottenuti, all'importanza della procedura e alla sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni.

Supporto Alla Lettura:

LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA'

La liquidazione Ã" la fase conclusiva della vita di una societÃ, che segue la deliberazione del suo scioglimento. In questa fase la sua attività Ã" limitata al realizzo delle attività e il pagamento delle passivitÃ, con distribuzione ai soci delle eventuali eccedenze di attivo. L'espletamento di tali compiti spetta ai cosiddetti liquidatori, nominati dai soci, le cui mansioni sono espressamente indicate dall'art. 2276 c.c.. I liquidatori assumono la rappresentanza della società e si dedicano a ogni attività necessaria alla liquidazione, con espresso divieto di intraprendere nuove operazioni. Nella fase di liquidazione vengono redatti specifici bilanci, predisposti dai liquidatori nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. Portata a termine la liquidazione, viene redatto un bilancio conclusivo il quale, una volta approvato, viene seguito dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese e, infine, l'estinzione della stessa.